



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLA PERSONA E DEL NUCLEO FAMILIARE

Novembre 2022

Art. 1 - Principi generali

Gli interventi di assistenza socio-economica sostenuti dal Comune si configurano quali misure di sostegno temporaneo finalizzati a favorire il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità e dell'autonomia personali, nonché come misura di prevenzione del rischio di emarginazione sociale.

Il presente "Regolamento degli interventi di assistenza economica" disciplina i criteri di accesso, le modalità di erogazione, i criteri di valutazione relativi agli interventi di sostegno economico (contributi economici) che il Comune di Arcore, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di:

- supportare le persone a superare la propria situazione di difficoltà, nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato;
- promuovere l'inclusione sociale della persona e della famiglia, in particolar modo di quanti si trovino in situazione di maggior disagio, fragilità e bisogno, derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- contrastare il rischio della caduta in situazioni di povertà e promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone e nuclei più fragili;
- garantire pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza di reti famigliari e della solidarietà sociale.

Per "concessione di contributi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento nella legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett. c).

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente *Regolamento* si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e dell'art. 6 della l.r. 3/2008, residenti nel Comune di Arcore e, nello specifico, persone e famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti famigliari o solidaristiche.

Art. 4 - Criteri generali di riferimento

L'accesso alla valutazione della situazione economica del richiedente è determinato, salvo le eccezioni normate dal presente Regolamento, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE. Le soglie per l'accesso sono indicate nell'Allegato 1.



La valutazione della domanda di contributo economico tiene in considerazione la situazione socio-economica documentata al momento della presentazione della richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cedolini buste paga, indennità percepite a vario titolo, contratti di affitto, ecc).

Il nucleo familiare si intende così come definito dal D. Lgs 109/98 e s.m.i. ad eccezioni delle prestazioni per le quali si definisce come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti che la compongono.

Art. 5 - Minimo vitale

L'importo del minimo vitale costituisce il valore cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi economici comunali.

Il minimo vitale si intende definito ed annualmente aggiornato mediante provvedimenti del Funzionario Responsabile con riferimento all'importo della pensione minima INPS.

Il minimo vitale del nucleo familiare di riferimento è ricavato dal minimo vitale individuale parametrato alla scala di equivalenza dei nuclei familiari prevista dalla normativa ISEE.

Art. 6 - Requisiti di accesso

Possono essere ammesse alle misure di sostegno economico persone o nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in particolari situazioni di emergenza socio economica e che abbiano i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Arcore;
- essere in condizione personale o familiare di bisogno (che viene poi accertata e valutata dal Servizio Sociale);
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore alla soglia indicata nell'Allegato 1, con possibilità di deroga nei casi di affido all'Ente o tutela giuridica da parte del Comune e situazioni personali/familiari imprevedibili e/o urgenti valutate dal servizio sociale come art. 4 comma b);
- nessun componente del nucleo familiare sia proprietario di immobili, oltre alla casa di abitazione, che producono reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia indicata nell'Allegato 1;

Art. 7 - Tipologie di contributo economico

I contributi economici possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario
- c) contributo sostitutivo di ricovero

a) Il **contributo ordinario** è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate mensili. (All. 1)

b) Il **contributo straordinario** è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie o imprevedibili che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno per morte di un congiunto che produceva reddito.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.



Ad utenti in situazioni di **emergenza abitativa** possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per l'avvio della locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è pari al valore indicato nell'Allegato 1.

c) Il **contributo sostitutivo di ricovero** è una misura di sostegno economico finalizzata a coprire parzialmente i costi sostenuti per l'assistenza continuativa al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili gravi in carico al servizio sociale. Tale assistenza domiciliare, previa valutazione del servizio sociale, dovrà risultare necessaria, improrogabile e non realizzabile attraverso la rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Il contributo sostitutivo di ricovero non è cumulabile con eventuali contributi economici percepiti da altri Enti nell'anno di riferimento di presentazione della domanda con la stessa finalità (es. Fondo Non Autosufficienza, Bonus badanti...).

La materia dei **contributi per ricovero** di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell'intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.

Art. 8 -Procedura per la richiesta di contributo economico

Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno, fissando un appuntamento con l'assistente sociale.

Per richiedere un contributo economico l'interessato o suo legale rappresentante presenta istanza scritta utilizzando l'apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza la non valutabilità della domanda.

Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- effettuare una valutazione sociale complessiva della situazione personale/familiare, tenendo conto di eventuali disagi psico-sociali;
- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Art. 9 - Procedura per la concessione di contributo economico

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta da un minimo di due assistenti sociali, di norma con cadenza mensile o comunque ogni qual volta un assistente sociale ne ravvisi la necessità o l'urgenza. In caso di situazioni particolari, la commissione è integrata dalla partecipazione del Responsabile di servizio.

La commissione elabora una proposta di attribuzione dell'importo e la modalità di erogazione (es, Una Tantum o mensile) del contributo economico, in base ai criteri di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili, a seguito della quale il Responsabile di Servizio redige atto di determinazione per l'erogazione del contributo.



L'istruttoria dei Servizi Sociali deve completarsi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollo della richiesta di contributo economico, corredata dalla documentazione richiesta. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 45 giorni.

Il contributo può essere erogato esclusivamente al diretto beneficiario, su conto corrente bancario o postale.

L'erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di accesso nonché alla disponibilità delle risorse economiche stanziare a bilancio.

Art. 10. Criteri di valutazione delle domande

La commissione di valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- a) Entrate economiche (media delle entrate economiche di tutti i componenti del nucleo familiare delle ultime tre mensilità);
- b) Eventuali contributi economici percepiti da altri Enti nell'anno di riferimento di presentazione della domanda;
- c) Stato occupazionale (abilità o inabilità lavorativa, perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.);
- d) Carichi familiari (presenza di minori inferiori a tre anni o persone non autosufficienti);
- e) Spese abitative (locazione, mutuo, utenze domestiche di gas, luce e acqua);
- f) Spese sanitarie documentate non detraibili ai fini fiscali, da calcolarsi al 50% in caso di invalidità superiore all'80%;
- g) Spese sanitarie documentate da calcolarsi al 50% per situazioni incarico al servizio Tutela Minori;
- h) Spese socio assistenziali (solo per contributi sostitutivi di ricovero – art. 4 punto c) sostenute per anziani e disabili gravi, valutate dal Servizio Sociale come necessarie ed improrogabili, in assenza di una rete familiare -ad esempio spese per assistenza privata/badante-, da calcolarsi al 50%);
- i) Rete socio- familiare (in caso di presenza di una rete a supporto si applicherà una decurtazione dal 15% al 30% del contributo erogabile).

Nel corso dell'istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, al fine di far fronte alle esigenze di carattere economico e sociale del richiedente.

La base di calcolo per la definizione del contributo è rappresentata dalla differenza tra il valore delle entrate, integrato dalle altre risorse eventualmente percepite al netto delle spese prima citate e il valore del Minimo Vitale relativo al nucleo familiare richiedente. La commissione di valutazione può valutare:

- Una maggiorazione al valore del minimo vitale in presenza nel nucleo di persona con disabilità o di nucleo mono genitoriale;
- Una riduzione pari all'entità dell'assegno sociale del contributo economico in caso di inoccupazione lavorativa cronica.

Art. 11 - Limiti/esclusioni

È motivo di esclusione dagli interventi di assistenza economica la mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio sociale ai fini della valutazione socio economica. Costituiscono inoltre motivo di sospensione o revoca del contributo le seguenti eventualità:

- l'accertamento di redditi o patrimoni non dichiarati da parte del richiedente, situazione economica non corrispondente a quella dichiarata;
- stabile disoccupazione ingiustificata;
- l'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto / abbandono di percorsi di inserimento / reinserimento lavorativo.



Art. 12 - Importi erogati con patto di restituzione

Il Comune può erogare importi con patto di restituzione a persone che si trovino in gravi difficoltà socio-economiche per motivi contingenti (a solo titolo esemplificativo: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione). Le condizioni di bisogno verranno verificate dal servizio sociale.

Verrà stipulato con l'utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso, tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

L'Ufficio competente provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, il Servizio Sociale potrà procedere alternativamente come segue:

- a. riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- b. prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura, ecc.) nei confronti del cittadino;
- c. esperire azione di rivalsa, anche nella forma coattiva, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare il patto.

Art. 13 - Riservatezza sui destinatari dei contributi

Per garantire la riservatezza dell'atto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 artt. 13/14 del GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modifiche, i provvedimenti di erogazione dei contributi indicano il soggetto beneficiario con il codice del programma di contabilità (Sicraweb), esplicitando il nominativo esclusivamente con atto interno, da trasmettere all'Ufficio ragioneria ai fini della liquidazione dell'importo assegnato.

Art. 14 – Validità e revisione parametri economici

Il presente regolamento è valido a partire dal 1/1/2023. Eventuali aggiornamenti successivi dell'Allegato 1, in particolare i valori di soglia per l'accesso e per la quantificazione del contributo economico, sono attribuiti alla competenza della Giunta Comunale.

Dalla data di entrata in vigore, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali; specificatamente il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera consiliare n. 74 del 20.12.2012.



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLA PERSONA E DEL NUCLEO FAMILIARE

Allegato 1

Premessa

Il presente documento **Allegato 1** costituisce parte integrante e sostanziale del **Regolamento comunale degli interventi di assistenza economica a sostegno della persona e del nucleo familiare**, specificando le soglie di accesso e i valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il presente Allegato 1 è valido a partire dal 1/1/2023. Eventuali aggiornamenti successivi saranno dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Con riferimento agli **articoli del Regolamento**, si stabilisce quanto segue.

Requisiti di accesso (Art. 6 del regolamento)

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Arcore;
- essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore a **€ 15.000,00** (con possibilità di deroga per situazioni di comprovati elementi di gravità, valutati dal servizio sociale);
- nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili, oltre alla casa di abitazione, che produca reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia di **€ 5.000,00** negli ultimi tre mesi;

Tipologie di contributo economico (Art. 7 del regolamento)

I contributi economici possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario
- c) contributo sostitutivo di ricovero

a) Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate mensili. L'entità minima del contributo è pari a **€ 100,00**.

Il valore massimo del contributo ordinario erogabile è pari a **€ 2.000,00 (ad anno)**.

b) Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio, o il venir meno di un congiunto per morte. Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere debitamente documentate.

Ad utenti in situazioni di **emergenza abitativa** possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario erogabile è pari a **€ 1.500,00** (*ad anno*).

c) Contributi sostituitivi di ricovero

I contributi sostitutivi di ricovero sono riconosciuti, in presenza delle condizioni richiamate nel Regolamento, per un importo pari al 50% dei costi medi mensili (inclusi contributi INPS, tredicesima, e T.F.R.) e comunque per un importo massimo di € 600,00 al mese.

La materia dei **contributi per ricovero** di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell'intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.

La modulistica necessaria per l'applicazione del Regolamento è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali.